Facoltà assunzionali – breve descrizione e normativa di riferimento



Per la realizzazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, in considerazione dell'attuale quadro normativo e nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 56/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone delle seguenti facoltà assunzionali:

Facoltà ordinarie triennio 2022-2024

Ai fini della definizione – con apposito D.P.C.M. autorizzativo, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - delle facoltà assunzionali ordinarie, calcolate in conformità alle istruzioni contenute nelle note circolari n. 46078 P-1.2.3.4 del 18.10.2010 e n. 11786 del 22.2.2011, diramate congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – U.P.P.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze – IGOP nonché alle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", si è tenuto conto dei risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nei rispettivi anni precedenti. Le risorse disponibili per l'anno 2022 costituiscono risorse certe, poiché riferite ai risparmi derivanti dalle cessazioni verificatesi a qualsiasi titolo nel 2021. Diversamente, le risorse disponibili per gli anni 2023 e 2024 rappresentano risorse presunte, poiché riferite a previsioni di cessazioni rilevate in riferimento all'età pensionabile del personale.

Facoltà straordinarie

a) LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018 - TRIENNIO 2019-2021

La legge di Bilancio n. 145/2018 ha autorizzato per il triennio 2019-2021, tra l'altro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato a valere su fondi straordinari, in aggiunta alle facoltà ordinarie previste dalla norma. In particolare, l'art. 1, comma 301, lettera d) della citata legge n. 145/2018, autorizza il Ministero, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, un contingente di personale nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del richiamato art. 1.

b) LEGGE DI BILANCIO N. 178/2020 - BIENNIO 2021-2022

La legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato a valere su fondi straordinari, in aggiunta alle facoltà ordinarie previste dalla norma. In particolare, l'art. 1, comma 899, della citata legge n. 178/2020 stabilisce che "Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854."